

Titolo VII - VOLATILI

Art. 41 - Detenzione di volatili

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
2. È vietato tenere volatili legati al trespolo.
3. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto, una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti in coppia.
5. E' vietato tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
6. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 42 - Dimensioni delle gabbie per volatili

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere almeno la completa estensione del corpo e di entrambe le ali, senza contatto con le pareti.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi su di esso senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda tocchi il fondo della gabbia. A tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare, anziché arrampicarsi, devono essere forniti almeno due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia. I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire che la caduta di escrementi contamini l'acqua, il cibo ed evitare che la coda degli uccelli venga a contatto con la mangiatoia e l'abbeveratoio.
3. La gabbia deve essere posizionata in ambiente luminoso senza correnti d'aria.
4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppo, la grandezza della gabbia deve necessariamente aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. Le dimensioni della gabbia dovranno perciò essere tali da permettere ad ogni singolo animale di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare entrambe le ali senza dover toccare una lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.
5. Spazi minimi necessari per un singolo esemplare:
 - a) Pappagallini di piccole dimensioni (ondulati e inseparabili): grandezza minima gabbia 60x40x40 cm;
 - b) Calopsitte, animali di dimensioni più grandi con struttura da volatore: grande minima gabbia 80x50x50 cm;
 - c) Pappagalli di taglia media e peso 300-400 gramma: grandezza minima gabbia 50x50x120 cm;
 - d) Pappagalli di grandi dimensioni: grandezza minima gabbia 70x70x160 cm;
 - e) Canarini ed estrildidi: dimensioni minime 60x30x30 cm;
 - f) Fringillidi: dimensioni minime 90x30x30 cm.

Art. 43 - Divieti verso i volatili

1. È fatto assoluto divieto:
 - a) Lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

- b) Strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
 - c) Distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente nuocere, anche solo momentaneamente, agli animali che sono nel nido o rifugio;
 - d) Detenere specie protette e selvatiche;
 - e) Utilizzare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio Diritti Animali;
 - f) Installare e utilizzare dissuasori anti-stazionamento per volatili costituiti da aghi metallici. Ogni intervento di pulizia e/o disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei volatili dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 44 - Popolazione di Columba Livia var. Domestica (piccioni)

1. Negli edifici pubblici o privati situati nel centro abitato, negli impianti delle reti di servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei piccioni, tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura dei proprietari o dei responsabili, i seguenti interventi:
- a) Risanamento e ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
 - b) Interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione dei piccioni, come la chiusura mediante apposizione di griglie o reti degli accessi attraverso i quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
 - c) Impedire che essi trovino sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili occasione e motivo di sosta abituale o permanente applicando dove necessario dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali).
2. Ogni intervento dovrà essere compiuto evitando qualunque tipo di maltrattamento agli animali.
3. È fatto assoluto divieto, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni somministrare e/o abbandonare volontariamente cibo ai piccioni presenti sul territorio comunale, con esclusione degli allevamenti dei piccioni domestici e viaggiatori all'interno delle aree pertinenti ai propri allevamenti.
4. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columba Livia, potrà adottare opportuni interventi attraverso ditte specializzate ed autorizzate, tali da contenerne la riproduzione.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 45 - Tutela di Animali Sinantropi (che stanno con l'uomo)

1. Il Comune di Lissone tutela tutte le specie di uccelli ed in particolar modo le Rondini, il Rondone e il Balestruccio, in ottemperanza delle leggi nazionali e delle disposizioni europee sulla protezione della fauna selvatica e sulla conservazione delle specie migratorie. E' severamente vietato distruggere i nidi, raccogliere le uova e i piccoli.
2. Considerato il consistente contributo dei chiroteri (pipistrelli) alla biodiversità e la loro funzione di supporto nella lotta biologica alle zanzare, il Comune di Lissone tutela in modo particolare i pipistrelli e ne promuove la salvaguardia e le iniziative volte alla ripopolazione.